

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 675 def.

Bruxelles, 14 dicembre 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

por el que se establece una excepción al Reglamento (CEE) n° 1637/91
por lo que se refiere al pago a los productores de leche de una
indemnización por la reducción de las cantidades de referencia

(presentata dalla Commissione)

~~CONFIDENTIAL~~

RELAZIONE

Nel giugno del 1993, il Consiglio ha destinato un contributo comunitario di 40 milioni di ecu al finanziamento dei programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera, per sostenere lo sforzo avviato dagli Stati membri in questo campo. Nell'attuale situazione appare opportuno permettere di rafforzare ulteriormente tale contributo attraverso l'importo del finanziamento comunitario che resta a disposizione, previsto per il versamento di un'indennità all'insieme dei produttori nel quadro del regolamento (CEE) n. 1637/91.

1114000

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO
del

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1637/91 in ordine al pagamento di un'indennità ai produttori di latte per la riduzione dei quantitativi di riferimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1637/91 del consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1188/92⁽⁴⁾, ha stabilito in particolare un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera in base al quale, subordinatamente ad alcune condizioni di ammissibilità, è concessa un'indennità da versare dopo la cessazione totale e definitiva, entro il 31 marzo 1992, della produzione lattiera; che detto regolamento contiene nell'allegato una dotazione finanziaria per stato membro;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91 stabilisce che, se la dotazione finanziaria non è interamente utilizzata, l'importo disponibile è utilizzato per il pagamento di un'indennità all'insieme dei produttori il cui quantitativo di riferimento resta ridotto; che in taluni Stati membri questa disposizione ha impedito di destinare in primo luogo il finanziamento comunitario al proseguimento del regime di abbandono della produzione lattiera;

(1)

(2)

(3) GU n. L 150 del 15. 6.1991, pag. 30

(4) GU n. L 124 del 9. 5.1992, pag. 1

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1560/93⁽⁵⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, il Consiglio ha destinato un contributo di 40 milioni di ecu a favore dei programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera; che nella situazione attuale è necessario, per molti aspetti, alimentare le riserve nazionali; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91 per assegnare ai programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera l'importo del finanziamento comunitario che rimane a disposizione, che era stato destinato al versamento di un'indennità all'insieme dei produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, gli Stati membri possono utilizzare gli importi disponibili anche per il versamento di un'indennità di importo massimo di 10 ecu/100 kg all'anno, imputabile al finanziamento comunitario, alle condizioni previste all'articolo 8, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92 e a richiesta dei produttori interessati. I quantitativi così liberati sono riassegnati ai produttori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1637/91, a meno che essi preferiscano ricevere l'indennità quale inizialmente prevista all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

(5) GU n. L 154 del 25. 6.1993, pag. 30

(6) GU n. L 405 del 31.12.1992, pag. 1

██████████)
██████████
██████████

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO: B1-2065

STANZIAMENTI: 314 Mio ecu

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CEE) n. 1637/91 in ordine al pagamento di un'indennità ai produttori di latte per la riduzione dei quantitativi di riferimento

3. BASE GIURIDICA: Articolo 43 del trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Prevedere la possibilità di derogare all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91 per riassegnare l'importo ancora disponibile nel quadro del finanziamento comunitario ai programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera

5. INCIDENZE FINANZIARIE

		Periodo di 12 mesi (Mio ecu)	Esercizio in corso (94) (Mio ecu)	Esercizio succes.(95) (Mio ecu)
5.0	SPESE A CARICO			
	- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)	-	-	-
	- DEI BILANCI NAZIONALI			
	- ALTRI SETTORI			
5.1	ENTRATE			
	- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)	-	-	-
	- SUL PIANO NAZIONALE			
		1996	1997	1998
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-

5.2 METODO DI CALCOLO:

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL
CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A
CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI/NO

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE SI/NO

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI/NO

OSSERVAZIONI:

La misura consiste nella possibilità di riassegnare stanziamenti già previsti e non ha quindi alcuna incidenza per il bilancio.

ISSN 0254-1505

COM(93) 675 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-93-729-IT-C

ISBN 92-77-62925-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo